

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 307/01	ECU.....	1
98/C 307/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche (¹).....	2
98/C 307/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1168 — DHL/Deutsche Post) (¹).....	3
98/C 307/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1276 — NEC/PBN) (¹).....	3
98/C 307/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1282 — Retevisión Móvil) (¹).....	4
98/C 307/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1132 — BT/ESB) (¹).....	5
98/C 307/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1161 — Alcoa/Alumax) (¹).....	5
98/C 307/08	Aiuti di Stato — C 37/98 (ex N 124/98) — Francia (¹).....	6
98/C 307/09	Aiuti di Stato — C 35/98 (ex N 783/97 e N 160/98) — Italia (¹).....	8
98/C 307/10	Aiuti di Stato — C 43/98 (ex N 558/97) — Paesi Bassi (¹).....	10
98/C 307/11	Aiuti di Stato — C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97, NN 170/97) — Germania (¹).....	13

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

6 ottobre 1998

(98/C 307/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3339	Marco finlandese	5,95201
Corona danese	7,43409	Corona svedese	9,52670
Marco tedesco	1,95502	Sterlina inglese	0,707918
Dracma greca	339,587	Dollaro USA	1,19128
Peseta spagnola	166,184	Dollaro canadese	1,85006
Franco francese	6,55516	Yen giapponese	158,107
Sterlina irlandese	0,782710	Franco svizzero	1,60883
Lira italiana	1933,00	Corona norvegese	8,90187
Fiorino olandese	2,20423	Corona islandese	81,9484
Scellino austriaco	13,7558	Dollaro australiano	2,04267
Scudo portoghese	200,481	Dollaro neozelandese	2,41640
		Rand sudafricano	7,19536

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(98/C 307/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
98/332/A	Regolamento in materia di riconoscimento reciproco di certificati di taratura di enti di taratura accreditati	26.10.1998
98/389/S	Normativa sulle responsabilità del produttore relativamente ai prodotti elettrici ed elettronici	1.12.1998
98/392/NL	Regolamento recante modifica del regolamento sul raggruppamento degli animali e del regolamento sul commercio degli animali e dei prodotti vivi	8.12.1998
98/393/D	Direttiva campione sui requisiti inerenti la sorveglianza sulla costruzione di edifici scolastici (direttiva campione sull'edilizia scolastica — MSchulbauR), progetto 10 luglio 1998	4.12.1998
98/394/A	Legge per la riduzione della produzione di rifiuti, la relativa raccolta e trattamento (legge del Land Salzburg sulla gestione dei rifiuti 1998 — S.AWG)	11.12.1998
98/395/A	Progetto di regolamento del governo del Land Salzburg sull'isolamento termico minimo dei fabbricati (regolamento sull'isolamento termico)	11.12.1998
98/396/NL	Terzo regolamento di modifica del regolamento 1985 sulla classificazione degli alberghi nel Benelux dell'Associazione delle aziende di ristorazione	11.12.1998
98/365/A	Azione speciale del Land Austria inferiore a promozione della sostituzione di caldaie per riscaldamento e del riscaldamento a distanza	⁽⁴⁾
98/397/A	Regolamento del ministero federale delle Scienza e dei Trasporti di modifica del regolamento sul trasporto di merci pericolose su vie d'acqua (regolamento ADN)	11.12.1998
98/398/UK	Procedura di accertamento standard del governo del Regno Unito (SAP) per l'indice del consumo energetico (indice SAP) delle case di civile abitazione	11.12.1998

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1168 — DHL/Deutsche Post)**

(98/C 307/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 26 giugno 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1168. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1276 — NEC/PBN)**

(98/C 307/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 3 settembre 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1276. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1282 — Retevisión Móvil)

(98/C 307/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° ottobre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese STET Mobile Holding, controllata da Telecom Italia, Grupo Eléctrico de Comunicaciones SA (GET), controllata da Endesa e Unión Fenosa Inversiones SA, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune di Retevisión Móvil SA, una società di nuova costituzione.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Telecom Italia: è il principale operatore italiano nel campo delle telecomunicazioni;
- Endesa: è il principale fornitore e distributore di elettricità in Spagna e opera nelle telecomunicazioni tramite GET;
- Unión Fenosa: fornitore e distributore di elettricità in Spagna.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1282 — Retevisión Móvil, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1132 — BT/ESB)**

(98/C 307/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 19 maggio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1132. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1161 — Alcoa/Alumax)**

(98/C 307/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 28 maggio 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1161. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

AIUTI DI STATO

C 37/98 (ex N 124/98)

Francia

(98/C 307/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa alla notifica di un aiuto allo sviluppo che il governo francese intende concedere a favore della Polinesia francese. L'aiuto sarebbe finalizzato alla vendita di due navi da crociera costruite nei Chantiers de l'Atlantique per Renaissance Financial, che le utilizzerà nella Polinesia francese

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo francese della sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE:

«Con la presente lettera, la Commissione informa il governo francese che, dopo aver preso conoscenza delle informazioni trasmesse in relazione al progetto di aiuto menzionato in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

Il 10 febbraio 1998, il governo francese ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 11, paragrafo 2, della settima direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽¹⁾, un aiuto allo sviluppo a favore della Polinesia francese. Con lettera del 23 febbraio 1998, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le sono state fornite per iscritto il 20 marzo 1998.

Il progetto concerne un aiuto allo sviluppo che sarebbe finalizzato alla vendita di due navi da crociera costruite nei Chantiers de l'Atlantique per Renaissance Financial (in appresso "RF"), che intenderebbe utilizzarle nella Polinesia francese.

RF, impresa con sede a Parigi, è una controllata dell'impresa americana Renaissance Cruise Inc. ed è stata fondata nel 1997 in vista di acquistare e sfruttare economicamente le due navi da crociera. Il governo francese sostiene che, in mancanza di tale aiuto, l'operatore non sarebbe in grado di acquistare le navi alle normali condizioni di mercato, poiché il tasso di interesse normale sarebbe troppo elevato per consentirne lo sfruttamento commerciale nella Polinesia francese. Nonostante il beneficio derivante dalla concessione dell'aiuto, si stima che il bilancio provvisorio per la gestione di dette navi raggiungerebbe l'equilibrio soltanto se il coefficiente di occupazione fosse superiore al 75 %. In realtà è proba-

bile anzi che nel corso dei primi cinque anni di utilizzo l'operatore debba registrare perdite annue pari a 50 milioni di FRF. Pertanto le autorità francesi sostengono che il progetto non sia realizzabile economicamente senza l'aiuto. A norma del regime fiscale applicabile, l'operatore deve impiegare le navi nella Polinesia francese per un periodo minimo di sette anni dopo averne commissionato la costruzione. In caso di mancato rispetto di tale impegno, l'operatore sarebbe tenuto a rimborsare l'aiuto versatogli.

Il governo francese sostiene che le autorità regionali della Polinesia francese si sono prefisse come obiettivo di sviluppare il turismo, in particolare il turismo di crociera, incrementando il tasso di crescita annuale del turismo dall'attuale 3,2 % al 9 % verso il 2010. Viene precisato che il progetto rientra perfettamente nel programma inteso a realizzare il suddetto obiettivo. Le due navi da crociera, che vantano ciascuna 350 cabine, permetteranno di triplicare l'offerta di crociere a partire dalla fine dell'anno 1999. Inoltre, le autorità locali della Polinesia francese avrebbero accolto molto favorevolmente il progetto.

Il valore contrattuale di ciascuna nave è di [...] di FRF. L'intensità di aiuto corrisponde al 41,6 %. L'aiuto è concesso sotto forma di sgravio fiscale, in quanto gli investitori sono esonerati dal versamento dell'imposta del 41,6 % sui profitti derivanti dalle altre loro attività, a condizione che reinvestano un importo equivalente nelle navi destinate alla Polinesia francese. L'aiuto è concesso in virtù di un regime fiscale ⁽²⁾ che la Commissione ha approvato con lettera del 27 gennaio 1993 ⁽³⁾. In tale lettera la Commissione precisava che l'applicazione del suddetto regime era sottoposto alle norme, agli orientamenti e alla disciplina comunitari applicabili agli aiuti concessi nei diversi settori e per le diverse finalità.

⁽¹⁾ Direttiva 90/684/CEE del Consiglio, prorogata con regolamento (CE) n. 2600/97 del Consiglio.

⁽²⁾ Legge dell'11 luglio 1986 modificata, relativa agli investimenti produttivi nei dipartimenti e nei territori d'oltremare.

⁽³⁾ SG(93) D/1300.

L'articolo 4, paragrafo 7, della settima direttiva concernente gli aiuti alla costruzione navale dispone che non sono soggetti al massimale gli aiuti accordati come aiuti allo sviluppo ad un paese in via di sviluppo. Tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché soddisfino le condizioni all'uopo stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE nell'accordo concernente l'interpretazione degli articoli 6, 7 e 8 dell'accordo sui crediti all'esportazione di navi nonché le clausole aggiuntive o rettificative di tale accordo. Qualsiasi singolo progetto di aiuto di tale tipo deve essere preventivamente notificato alla Commissione, che verifica la specifica finalità di "sviluppo" contenuta nell'aiuto prospettato e accerta che esso rientri nel campo di applicazione dell'accordo citato.

L'accordo interpretativo dell'OCSE succitato prevede, tra l'altro, che il donatore debba fornire le opportune garanzie a riprova del fatto che l'effettivo proprietario risiede nel paese beneficiario e che l'impresa beneficiaria non è una controllata non operativa di una società straniera (⁴).

Inoltre, nelle causa C-400/92 relativa ad un aiuto allo sviluppo concesso dal governo tedesco a favore dell'impresa cinese Cosco, la Corte di giustizia ha concluso che spetta alla Commissione verificare la specifica finalità di "sviluppo" dell'aiuto prospettato, verifica che deve essere effettuata separatamente dal controllo sulla compatibilità dell'aiuto con i criteri OCSE. Nella causa Cosco, l'aiuto non ha potuto essere autorizzato poiché la Cosco non era una società che abbisognasse di aiuti allo sviluppo per contribuire allo sviluppo generale della Cina. Inoltre, è proprio l'esame della specifica finalità che consente alla Commissione di vigilare a che un aiuto fondato sull'articolo 4, n. 7, e avente lo scopo di diminuire il prezzo delle navi destinate a paesi in via di sviluppo, persegua, tenuto conto delle sue concrete modalità di impiego, un effettivo scopo di sviluppo e non costituisca invece, pur se conforme ai criteri OCSE, un aiuto a favore del cantiere navale di uno Stato membro, che deve essere soggetto al massimale (⁵).

Il progetto di aiuto in questione sarà accordato ad un'impresa con sede a Parigi. L'accordo OCSE esige che l'effettivo proprietario risieda nel paese beneficiario. La Commissione ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il proprietario deve risiedere

nella Polinesia francese. Essa nutre pertanto dei dubbi circa la compatibilità dell'aiuto prospettato con l'accordo OCSE.

Sebbene il turismo sia un settore prioritario in termini di sviluppo nella regione del Pacifico, alla luce delle condizioni specifiche della sua applicazione, la Commissione non è convinta, in questa fase dell'esame, che il progetto presenti una genuina finalità di "sviluppo". Inoltre, la specifica qualità di "sviluppo" dell'aiuto in questione nella Polinesia francese sembra limitata, in quanto i beneficiari immediati dell'aiuto sono gli investitori esonerati dal versamento delle imposte sui loro profitti. I beneficiari dell'aiuto quantificabile (vale a dire [...] di FRF) non risiedono nel territorio in via di sviluppo. I soli vantaggi di cui godrebbe la Polinesia francese sarebbero gli eventuali passeggeri supplementari che visitano il territorio e, in particolare, le spese effettuate dai turisti durante il loro soggiorno nelle isole, compreso naturalmente un impatto positivo sull'occupazione locale. Inoltre, l'operatore stima di registrare un coefficiente annuale di occupazione delle navi inferiore al 75 %, perlomeno nei primi cinque anni, nonché perdite annuali di 50 milioni di FRF nel corso dello stesso periodo. L'operatore deve sfruttare le navi nei territori d'oltremare per un periodo minimo di sette anni a partire dalla data della commessa; considerando che alcune imprese private francesi investono i loro utili nella costruzione di tali navi da corciera, la Commissione dubita che la redditività economica del progetto sia debole. A rigor di logica, un investitore impegna i propri capitali in un progetto soltanto se ritiene che ne trarrà un profitto.

Alla luce delle informazioni fornite nella risposta del governo francese, la Commissione nutre dei dubbi circa la compatibilità dell'aiuto allo sviluppo con le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 90/684/CEE, prorogata da ultimo con il regolamento (CE) n. 2600/97. In particolare, dubita nella fase attuale dell'esame che le condizioni previste dall'accordo OCSE siano soddisfatte e che possa essere verificata la specifica componente di "sviluppo" dell'aiuto.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

La Commissione ricorda alle autorità francesi che qualsiasi aiuto di Stato accordato senza preventiva notifica o prima che la Commissione abbia emesso una decisione definitiva, deve essere rimborsato dall'impresa beneficiaria, secondo la procedura e le disposizioni del diritto dello Stato membro interessato, in particolare quelle che disciplinano gli interessi di mora applicabili ai crediti dello Stato. Il rimborso deve essere maggiorato degli interessi, applicabili sull'aiuto versato all'impresa beneficiaria e decorrenti dalla data del suo pagamento, da calcolarsi ad un tasso pari al tasso di riferimento in vigore alla

(⁴) Lettera della Commissione agli Stati membri SG(89) D/311 del 3 gennaio 1989.

(⁵) Sentenza del 5 ottobre 1994 — Causa C-400/92, Racc. 1994, pag. I-4701.

stessa data per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione netto dei diversi tipi di aiuto nello Stato membro.

La Commissione invita il governo francese a trasmetterle, nel termine di un mese dal ricevimento della presente lettera, le sue osservazioni e tutte le informazioni utili alla valutazione della compatibilità dell'aiuto in questione.»

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un

mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione «Aiuti di Stato»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 17

Tali osservazioni saranno comunicate al governo francese.

AIUTI DI STATO

C 35/98 (ex N 783/97 e N 160/98)

Italia

(98/C 307/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa agli aiuti regionali agli investimenti ai sensi della legge italiana 488/92 per la costruzione di due nuovi cantieri (Oristano e Belvedere Marittimo)

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE:

«Con lettera n. 7715 del 17 novembre 1997, registrata presso la Commissione il 18 novembre 1997, il governo italiano ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto agli investimenti ai sensi della legge 488/92 per la costruzione di un nuovo cantiere navale ad Oristano (Sardegna).

Si tratta di un cantiere destinato alla costruzione di traghetti veloci, catamarani o monocarene. La tecnologia esiste già e proviene dall'Australia da un altro cantiere italiano specializzato in questo tipo di navi. L'obiettivo iniziale è di costruire una nave all'anno, equivalente a 80 000 ore di lavoro uomo/anno. Poiché la Sardegna è una regione ad obiettivo 1, l'aiuto agli investimenti può ammontare al 50 % ESN + 15 % ESL. Il costo dell'investimento per il progetto in questione è di 83,9 miliardi di ITL e l'importo nominale dell'aiuto, fissato all'89 % del massimo autorizzato, è di 53,4 miliardi di ITL.

Con lettera SG D/55737 del 15 dicembre 1997 sono state richieste informazioni complementari, precisando che simile operazione potrebbe eventualmente essere esaminata unicamente a condizione che, come prevede l'articolo 6 della direttiva, la nuova capacità, che rappresenta un incremento delle capacità, sia direttamente connessa ad una riduzione irreversibile di altre capacità chiuse durante il medesimo periodo.

Con lettera n. 1579 del 6 marzo 1998, registrata il 18 marzo 1998, le autorità italiane confessano la loro incapacità di fornire un elenco esatto dei cantieri che sarebbero stati radiati dal registro speciale italiano dei cantieri navali, nonché di precisare se la capacità delle imprese chiuse di recente corrisponda a quella che si intende creare. I promotori del progetto, dal canto loro, forniscono un elenco di piccoli cantieri che non hanno prodotto o hanno cessato di produrre navi più o meno di recente.

Con lettera n. 1582 del 6 marzo 1998, registrata il 12 marzo 1998, contemporaneamente alla risposta alla domanda di informazioni complementari concernenti il

cantiere di Oristano, le autorità italiane hanno notificato un secondo progetto di costruzione di un cantiere del tutto identico a quello testé descritto, ma situato in Calabria, a Belvedere Marittimo. Giacché anche la Calabria è una regione a obiettivo 1, l'aiuto all'investimento può ammontare al 50 % ESN + il 15 % ESL. Il costo dell'investimento per il progetto in questione ammonta a 83,9 miliardi di ITL e l'importo nominale dell'aiuto, fissato per tale progetto all'89 % del massimo autorizzato, è di 54,6 miliardi di ITL.

Poiché si tratta di aiuti agli investimenti per la costruzione di nuovi cantieri navali, le misure in questione devono essere valutate alla luce dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CEE, la cui applicazione è stata prolungata recentemente dal regolamento CE/2600/97, concernente gli aiuti alla costruzione navale, il quale precisa che gli aiuti agli investimenti, generali o specifici, non possono essere accordati per la creazione di nuovi cantieri, a meno che non siano connessi direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile della capacità di altri cantieri dello Stato membro nel medesimo periodo. Dato che le autorità italiane hanno dichiarato esse stesse di non poter stabilire l'equivalenza tra le capacità che sarebbero state chiuse di recente e le nuove capacità che verrebbero create, né di poter fornire il nome dei cantieri che avrebbero posto termine in maniera irreversibile alla loro attività di costruzione navale e che dovrebbero di conseguenza essere radiati dal registro speciale dei cantieri navali italiani, si deve constatare che non sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 6.

Di conseguenza, alla luce delle osservazioni di cui sopra, la Commissione informa il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dei progetti di aiuto alla costruzione di nuovi cantieri navali a Oristano (Sardegna) e Belvedere Marittimo (Calabria).

Nell'ambito di tale procedura, la Commissione invita il governo italiano a presentarle le sue osservazioni nel termine di due mesi a decorrere dalla presente.

La Commissione informa inoltre il governo italiano che inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati, mediante pubblicazione di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a trasmetterle le loro osservazioni.

La Commissione richiama l'attenzione del governo italiano sulla lettera, indirizzata il 3 novembre 1983 a tutti gli Stati membri, concernente gli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, pagina 3, in cui si precisa che di qualsiasi aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la decisione finale di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, potrà essere richiesta la restituzione.

La Commissione ricorda infine alle autorità italiane che, come indicato con lettere inviate il 4 marzo 1991 ed il 22 febbraio 1995, l'ammontare della eventuale restituzione degli aiuti illegalmente concessi sarà comprensivo degli interessi a contare dal giorno del versamento dell'aiuto e che il tasso di riferimento sarà quello utilizzato per determinare il tasso d'interesse utilizzato per gli aiuti regionali.»

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione «Aiuti di Stato» II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 17

Tali osservazioni saranno comunicate al governo italiano.

AIUTI DI STATO

C 43/98 (ex N 558/97)

Paesi Bassi

(98/C 307/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore dei distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania**

Si riporta qui di seguito la lettera con cui la Commissione ha notificato al governo olandese la decisione di avviare una procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«Le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione — con lettera in data 14 agosto 1997, protocollata il 18 agosto 1997 — l'intenzione di accordare aiuti ai distributori di benzina olandesi situati vicino ai confini con la Germania. I servizi della Commissione hanno inviato una lettera, in data 22 settembre 1997, richiedendo ulteriori informazioni. Le autorità olandesi hanno risposto a tale richiesta mediante lettera in data 30 ottobre 1997, protocollata il 31 ottobre 1997. La Commissione ha nuovamente inviato una lettera, in data 17 dicembre 1997, sollecitando delucidazioni in merito a taluni interrogativi non esaurientemente chiariti. Il 15 gennaio 1998 le autorità olandesi hanno chiesto una proroga del termine; la richiesta è stata accolta il 22 gennaio 1998 e la nuova scadenza è stata fissata al 10 febbraio 1998. Il 16 febbraio 1998, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità olandesi una lettera di sollecito. Il 17 febbraio 1998 queste hanno trasmesso parte delle informazioni richieste.

Il governo olandese intende accordare aiuti alle persone fisiche o giuridiche, a società in nome collettivo o a società costituite secondo il diritto di uno Stato membro, per conto delle quali sono gestiti uno o più distributori, a condizione che questi siano situati in prossimità del confine con la Germania. La sovvenzione è calcolata in base alla quantità di benzina fornita. L'entità della sovvenzione è inversamente proporzionale alla distanza dal confine, per cui i distributori situati entro una fascia di 10 km dal confine percepiscono 80 NLG (36 ECU) ogni 1 000 litri di benzina venduta, mentre i distributori situati entro una fascia di 10-20 km dal confine ricevono 40 NLG (18 ECU) ogni 1 000 litri di benzina. In totale le sovvenzioni ammonterebbero a circa 126 milioni di NLG (56,57 milioni di ECU), in funzione del fatturato dichiarato dai distributori. La durata massima del regime di aiuti è tre anni, fino al 1° luglio 2000.

Obiettivo dell'aiuto è compensare l'asserito calo di fatturato dovuto all'incremento, dal 1° luglio 1997, dell'accisa gravante sulla benzina nei Paesi Bassi. A causa di quest'incremento, i consumatori olandesi della zona di confine tendono a rifornirsi presso i distributori tedeschi. Il governo dei Paesi Bassi intende diminuire gli aiuti in caso di aumento delle imposte applicate in Germania.

Secondo il governo olandese, per ciascun distributore di benzina è previsto un massimale di 100 000 ECU per la durata massima del regime. Esso ritiene inoltre che la misura d'aiuto contemplata sia conforme alla regola de minimis stabilita dalla Commissione. Al riguardo reputa che ciascun distributore possa essere considerato un'impresa a sé stante e che la Commissione debba approvare tale misura senza riserve.

Secondo le autorità olandesi, i distributori dei Paesi Bassi possono essere ripartiti in tre categorie. Alla prima categoria appartengono i distributori il cui gestore è anche proprietario (distributore del tipo "rivenditore/proprietario") ("dealer-owned/dealer-operated"); questi esercita l'attività commerciale a proprio rischio ed è legato al fornitore da un contratto di acquisto esclusivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1984/83⁽¹⁾, della durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo per un altro quinquennio. Alla seconda categoria appartengono i distributori gestiti da un rivenditore/locatario ("company-owned/dealer-operated"), vale a dire, il gestore affitta il distributore e lo gestisce a proprio rischio e, per tutta la durata della locazione, è legato alla compagnia petrolifera da un contratto di acquisto esclusivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1984/83. La terza ed ultima categoria comprende i distributori nei quali il rivenditore è un dipendente (distributore di tipo "company-owned/company-operated"), ossia al servizio di una compagnia petrolifera

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo [in appresso "regolamento (CEE) n. 1984/83"].

o di una sua controllata. I dipendenti/le controllate non corrono alcun rischio d'impresa e non sono liberi di scegliere il fornitore; questi distributori non ricadono sotto il regolamento (CEE) n. 1984/83.

La regola de minimis si può applicare unicamente qualora ciascun distributore sia considerato un'impresa a sé stante. Questa regola non può essere invocata qualora il proprietario possieda più distributori o quando il gestore "indipendente" abbia una libertà d'azione così limitata — sia dall'accordo di locazione sia dall'accordo di acquisto esclusivo — da essere di fatto controllato dalla grande compagnia petrolifera.

Dall'indagine preliminare risulta che la prima categoria, ossia i distributori gestiti dal proprietario ("dealer-owned/dealer-operated"), soddisfa i requisiti per essere considerata un'impresa indipendente ai sensi della regola de minimis. Per la seconda e la terza categoria (i distributori di proprietà della compagnia petrolifera e gestiti dal rivenditore — "company-owned/dealer-operated" — e i distributori gestiti dalla compagnia petrolifera proprietaria — "company-owned/company-operated") la Commissione non può escludere che la sovvenzione vada a profitto delle compagnie petrolifere. È infatti possibile che la libertà d'azione dei gestori "indipendenti" sia così limitata da farli rientrare nella terza categoria, se quale parametro per la determinazione della libertà d'azione ci si riferisce al rischio assunto dal gestore.

Per verificare la struttura di proprietà dei distributori in questione — sia ai fini della definizione delle diverse categorie sia per determinare il numero di distributori che ciascuna categoria conta — i servizi della Commissione hanno scritto alle autorità olandesi ponendo diversi quesiti.

Per quanto riguarda la definizione delle diverse categorie, nonostante i numerosi solleciti, i servizi della Commissione non hanno ricevuto alcuna copia degli accordi abbinati di acquisto esclusivo e di locazione applicati da ciascuna compagnia petrolifera, senza i quali la Commissione non è in grado di giudicare la libertà d'azione dei gestori e i rischi che questi si assumono, segnatamente per quanto riguarda i gestori appartenenti alla seconda categoria.

I dati relativi al numero di distributori appartenenti alle diverse categorie, forniti dalle autorità olandesi, sono incompleti e contraddittori.

Una contraddizione si rileva nei dati relativi alla ripartizione numerica dei distributori olandesi nelle diverse ca-

tegorie, secondo la struttura di proprietà. Nel 1994⁽²⁾ vi erano nei Paesi Bassi 4 362 distributori, la cui proprietà era così ripartita: Shell 734 ovvero 17 %, Texaco 580 ovvero 13 %, Mobil 470 ovvero 11 %, Esso 399 ovvero 9 %, BP 301 ovvero 7 %, KNP (Q8) 201 ovvero 5 %, Total 200 ovvero 5 %, Fina 171 ovvero 4 % e gestori indipendenti 900 ovvero 21 %. Dal punto di vista statistico, è presumibile che la ripartizione nazionale sia rispecchiata anche in quella della zona sovvenzionata. Di conseguenza i 624 distributori di questa zona sarebbero così ripartiti tra le compagnie petrolifere: Shell 106, Texaco 81, BP/Mobil 113, Esso 56, KNP (Q8) 31, Total 31, Fina 25, mentre quelli in mano a gestori indipendenti sarebbero 131. Questi dati non trovano riscontro nelle informazioni fornite dalle autorità olandesi, le quali riferiscono invece quanto segue:

- 1) 566 dei 624 beneficiari di sovvenzioni possiedono un solo distributore, 33 ne possiedono 2 e 10 ne hanno 3. La percentuale dei beneficiari con più di 3 distributori è trascurabile;
- 2) 374 (60 %) distributori su 624 sono di proprietà del gestore (categoria I); 187 (30 %) sono di proprietà di una compagnia petrolifera e gestiti dal rivenditore (categoria II) e 63 (10 %) sono di proprietà di una compagnia petrolifera e gestiti dalla stessa (categoria III). Estrapolando dai dati complessivi nazionali, i distributori appartenenti alla categoria I dovrebbero essere invece 131 (21 %), mentre
- 3) i distributori di categoria II posseduti dalle compagnie petrolifere sono così ripartiti: Shell 47, Texaco 21, BP 46, Esso 33, KNP (Q8) 4, Total 6 e Fina 5. I distributori di categoria III di loro proprietà sono invece rispettivamente: 0, 4, 10, 0, 0, 5 ed 1, per cui in totale dette compagnie possederebbero rispettivamente: 47, 25, 56, 33, 4, 11 e 6 distributori.

Da ultimo, anche considerando ciascun distributore come un'impresa a sé stante ai fini dell'applicazione della regola de minimis, non si può escludere che questa norma sia inapplicabile nella fattispecie. Essa si fonda sul presupposto generale che le sovvenzioni di limitata entità non incidono in modo apprezzabile sugli scambi commerciali tra gli Stati membri, e che perciò tali sovvenzioni non ricadono sotto l'articolo 92, paragrafo 1. Va rilevato che la regola de minimis si basa su un'ipotesi giuridica confutabile, per cui, benché la sovvenzione in oggetto sia modesta e rimanga entro il limite della regola

⁽²⁾ Questi dati si basano sulle statistiche del 1994. I servizi della Commissione hanno richiesto dati recenti alle autorità olandesi. Le cifre aggiornate relative al 1996 fornite dalle autorità olandesi non possono essere usate perché non è stato indicato il numero totale di punti di vendita di carburante, né sono stati forniti i valori percentuali dei distributori posseduti dalle compagnie petrolifere. Se i dati forniti per il 1996 si riferissero alla totalità dei punti di vendita i distributori posseduti dalle compagnie petrolifere sarebbero: Shell 145, Texaco 110, BP/Mobil 148, Esso 76, KNP (Q8) 37, Total 37 e Fina 33, su un totale di 624 distributori, per cui ai gestori indipendenti non resterebbe alcuna quota del mercato.

de minimis, questa non si può applicare qualora l'aiuto incida in modo apprezzabile sugli scambi e la concorrenza tra gli Stati membri.

Questo impedimento potrebbe sussistere nella fattispecie, per tre motivi. Primo, i distributori beneficiari sono situati al confine con la Germania. Secondo, la misura prevista mira ad accordare una compensazione per l'asserito calo di fatturato derivante dal fatto che i consumatori olandesi si riforniscono ai distributori tedeschi, a causa dell'aumento delle accise gravanti sulla benzina nei Paesi Bassi. Da ultimo, l'erogazione è correlata all'aumento o meno delle imposte di consumo in Germania. Alla luce di questo complesso di elementi, non si può non rilevare che la misura in discorso incida chiaramente in modo apprezzabile sugli scambi commerciali e la concorrenza con la Germania. Si dovrebbe inoltre tenere presente che, sebbene solo i distributori olandesi situati nella zona frontiera con la Germania possano fruire della suddetta sovvenzione, vista la prossimità geografica questa misura inciderà probabilmente anche sui distributori del Belgio.

Per concludere, sulla base dei dati forniti, la Commissione ritiene che le autorità olandesi non abbiano dimostrato che l'aiuto non incide in modo apprezzabile sugli scambi commerciali e la concorrenza tra gli Stati membri, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis. La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE al fine di accertare la compatibilità dell'aiuto previsto con il mercato comune.

Nel quadro di questa procedura la Commissione invita il governo olandese a comunicare, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, le proprie osservazioni ed eventuali altre informazioni utili ai fini della valutazione del suddetto aiuto, e segnatamente a trasmettere:

- 1) un elenco dei proprietari dei 624 distributori di benzina, la loro ripartizione tra le tre categorie, nonché dati aggiornati circa la quota di mercato dei 624 distributori, in base alla struttura di proprietà;
- 2) dati comparabili circa la struttura sotto il profilo della proprietà dei distributori in tutti i Paesi Bassi e nella regione destinataria dell'aiuto. Qualora la struttura a livello nazionale non corrisponda a quella della regione considerata, il governo olandese dovrebbe spiegarne il motivo;
- 3) copie di tutti gli accordi abbinati di locazione e di acquisto esclusivo stipulati dalle singole compagnie petrolifere, per poter giudicare se la libertà d'azione dei

gestori indipendenti sia talmente limitata da renderli di fatto "dipendenti" dalla compagnia petrolifera in questione.

La Commissione richiama l'attenzione delle autorità olandesi sull'effetto sospensivo dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, e rinvia alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318, del 24 novembre 1983, pagina 3, in base alla quale gli aiuti erogati indebitamente — ossia senza previa notifica o prima della decisione definitiva della Commissione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, debbono eventualmente essere restituiti dall'azienda destinataria. Da ultimo, vista la decorrenza del regime, dal 1° luglio 1997, si chiede alle autorità olandesi se hanno rispettato quest'obbligo, come è stato loro rammentato nelle lettere inviate il 22 settembre 1997 e il 17 dicembre 1997.

La Commissione invita inoltre il governo olandese a comunicare immediatamente alle imprese interessate l'avvio della procedura, informandole del fatto che gli aiuti indebitamente ricevuti debbono eventualmente essere restituiti.

La Commissione inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati, mediante la pubblicazione di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a trasmettere le loro osservazioni. Informerà, mediante la pubblicazione nella sezione SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, i terzi interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE, nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della presente comunicazione.

Si sollecita il governo olandese ad informare la Commissione, entro dieci giorni lavorativi dall'invio della presente lettera, se il testo della comunicazione contiene elementi riservati, che non debbono essere pubblicati. A tale riguardo dovrà motivare concretamente ogni singola richiesta di omissione. Nel caso in cui non pervenga alcuna richiesta motivata entro il termine stabilito, la Commissione riterrà che il governo olandese approva il testo complessivo della presente comunicazione.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito alle misure in questione entro un mese dalla data della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale IV/H/2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 98 16

Le osservazioni pervenute saranno trasmesse alle autorità olandesi.

AIUTI DI STATO

C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97, NN 170/97)

Germania

(98/C 307/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati e relativa agli aiuti che il governo austriaco intende concedere a favore di SICAN, Germania**

Con la lettera sotto riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE.

«ANTEFATTI

La Commissione ha ricevuto una denuncia, datata del 30 settembre 1996, relativa ad un aiuto dell'importo di 150 milioni di ECU che sarebbe stato versato a Sican, un'impresa con sede ad Hannover, nel Land Bassa Sassonia. Con lettera del 4 novembre 1996, la Commissione ha chiesto al governo tedesco di fornirle informazioni al riguardo, che sono state trasmesse con lettera del 20 marzo 1997. Oltre alle suddette informazioni, le autorità tedesche hanno inviato alla Commissione tre distinte comunicazioni con le quali informavano la Commissione di aver versato gli aiuti in questione.

In occasione di un incontro con i servizi della Commissione, avvenuto in data 4 dicembre 1997, i rappresentanti del governo tedesco hanno fornito informazioni complementari, senza riuscire tuttavia a chiarire alcuni aspetti essenziali del caso. Nel corso di questa stessa riunione, le autorità tedesche hanno promesso di inviare, entro tre settimane, ulteriori informazioni che, tuttavia, al momento della redazione della presente lettera, non sono ancora pervenute alla Commissione.

In base agli elementi forniti fino ad oggi dalle autorità tedesche, si può affermare quanto segue:

IL GRUPPO

Nel 1989, il governo del Land Bassa Sassonia ha deciso, nel quadro del progetto europeo "JESSI" e in collaborazione con il governo federale, di fare di Sican un centro strategico che raccoglie esperti nel settore della microelettronica, al fine di sostenere e qualificare le imprese della Bassa Sassonia in questo settore, grazie a progetti di ricerca condotti in collaborazione o su richiesta delle

stesse. Successivamente, il gruppo Sican è stato riorganizzato ed ha assunto la forma societaria attuale. Nel 1996, il gruppo contava un organico permanente di [...] (1) unità e il suo fatturato annuale globale era di 16,44 milioni di ECU (32,5 milioni di DEM). Sebbene le imprese del gruppo Sican siano organizzate sotto forma di società a responsabilità limitata (GmbH), esse sono state fondate, secondo le autorità tedesche, allo scopo principale di svolgere il compito di natura pubblica sopra descritto e l'influenza dello Stato si esercita tramite gli organi di sorveglianza della società madre. Il governo tedesco ritiene che le diverse imprese che compongono il gruppo SICAN corrispondano alla definizione stabilita dalla Commissione per le piccole e medie imprese.

Il gruppo SICAN comprende una holding di gestione, SICAN Beteiligungs-GmbH (di seguito "SIBEG"), due controllate operative, SICAN GmbH (di seguito "SICAN") e SICAN F&E-Betriebs-GmbH (di seguito "SIBET") e un'impresa proprietaria degli attivi patrimoniali del gruppo SICAN Anlagen Verwaltungs-GmbH (di seguito "SIAG").

Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, le quote di partecipazione nell'impresa SIBEG apparterebbero prevalentemente ad imprese tedesche e americane. SICAN è una controllata al 100 % di SIBEG. Le azioni di SIBET sono detenute da SIBEG (51 %), da un lato, e da Nord/LB e da alcuni Länder tedeschi (49 %), dall'altro. Atteso che il 100 % delle azioni di SIAG è detenuto da Nord/LB, l'impresa si trova sotto il controllo diretto dello Stato.

L'attività di SICAN, che opera sul mercato, consiste nel condurre progetti di sviluppo precompetitivo su richiesta di imprese. SICAN ha condotto circa [...] (2) progetti di questo tipo fino ad oggi. SIBET non persegue finalità di lucro e non opera sul mercato. Anch'essa conduce progetti di ricerca e di sviluppo, principalmente però nella fase della ricerca industriale, e lavora in collaborazione con partner del settore industriale e, in parte, con istituti di ricerca. SIAG non persegue finalità di lucro ed è

(1) Informazione riservata, leggasi: "meno di 200".

(2) Informazione riservata, leggasi: "diverse centinaia".

proprietaria di tutti gli attivi patrimoniali dell'insieme delle imprese SICAN (locali, materiale, software e altre attrezzature); essa mette tali attivi a disposizione di SICAN e di SIBET e fornisce anche servizi alle stesse tramite il suo personale.

L'AIUTO PRESUNTO

1. Somme erogate

Dalla sua creazione, il gruppo ha ricevuto più di 100 milioni di ECU sotto forma di finanziamento pubblico accordato dal governo federale o dai Länder. La maggior parte di questa somma è stata assegnata a SIAG per finanziare le attività patrimoniali del gruppo (57,5 milioni di ECU, ovvero 113,74 milioni di DEM) e coprire i costi di gestione (5,92 milioni di ECU, ovvero 11,71 milioni di DEM). SIBET ha ricevuto 31,76 milioni di ECU (62,79 milioni di DEM) per effettuare investimenti e condurre progetti di ricerca e di sviluppo. SICAN ha ricevuto 13,64 milioni di ECU (26,97 milioni di DEM) come finanziamento per l'avviamento nell'esercizio 1990/1991 e da allora è finanziariamente autonoma.

2. Aiuti accordati tramite SICAN e SIBET

Per quanto riguarda gli aiuti concessi ai committenti di SIBET, le autorità tedesche hanno dichiarato che 5,11 milioni di ECU (10,11 milioni di DEM) erano stati assegnati a SIBET perché li ridistribuisse ai partner per finanziare progetti, e che l'intensità massima di aiuto a favore dei partner industriali era pari al 50 %. Secondo le autorità tedesche, i partner di SICAN non hanno beneficiato di alcun finanziamento diretto del progetto. Quanto ai vantaggi indiretti realizzati dai committenti di SIBET e di SICAN, le autorità tedesche hanno dichiarato che SIBET e SICAN fornivano i propri servizi, se non ai prezzi di mercato, almeno contro un corrispettivo che copriva pienamente i costi, e non ridistribuivano dunque vantaggi indiretti alle altre imprese.

3. Aiuti accordati a SICAN e a SIBET

Per quanto riguarda l'aiuto accordato a SICAN e a SIBET, oltre al finanziamento diretto considerato al punto 1, alcuni vantaggi sono stati trasferiti da SIAG a SICAN e SIBET tramite la fatturazione dei servizi forniti da SIAG. Mentre SIAG ha fatturato interamente a SICAN e a SIBET i servizi forniti dal suo personale, le autorità tedesche hanno dichiarato che i compensi pagati per l'utilizzo degli attivi detenuti da SIAG non comprendevano né i costi di ammortamento, né la somma di 5,92 milioni di ECU (11,71 milioni di DEM) che SIAG aveva ricevuto.

4. Posizione delle autorità tedesche e oggetto delle "notifiche NN"

Le autorità tedesche ritengono che l'aiuto concesso per i progetti di SICAN e di SIBET sia conforme alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, in quanto l'intensità media non ha mai superato l'intensità consentita dalla suddetta disciplina.

Inoltre, le tre comunicazioni, presentate come "notifiche NN" dalle autorità tedesche nella lettera del 20 marzo 1997, coprono i seguenti aspetti del finanziamento.

- Nella comunicazione registrata con n. di riferimento NN 169/97, si propone di approvare aiuti ad hoc sotto forma di sovvenzioni accordate ai partner industriali di SIBET per condurre progetti nella fase di ricerca industriale, per un importo totale di 3,8 milioni di ECU (7,5 milioni di DEM) a favore di [...] ⁽³⁾ partner industriali per il periodo 1992-1999. L'intensità di aiuto lordo è compreso tra 25 e 50 %. Nel corso della riunione, le autorità tedesche tuttavia hanno precisato che il numero complessivo dei partner industriali che avevano beneficiato di tali aiuti era maggiore di [...] ⁽⁴⁾.
- Nella comunicazione registrata con n. di riferimento NN 170/97, si propone di approvare aiuti ad hoc a SIBET tramite l'utilizzo degli attivi patrimoniali e dei servizi amministrativi forniti da SIAG, per un importo compreso tra 0,18 e 1,5 milioni di ECU all'anno (tra 0,36 e 2,96 milioni di DEM) per il periodo 1994-1999. L'aiuto notificato riguarda il meccanismo di calcolo dei compensi che SIBET doveva pagare a SIAG per l'utilizzo dei suoi attivi. SIBET non partecipava ai costi di ammortamento.
- Nella comunicazione registrata con n. di riferimento NN 166/97, si propone di approvare aiuti ad hoc a SICAN tramite l'utilizzo degli attivi patrimoniali e dei servizi amministrativi forniti da SIAG, per un importo compreso tra 0,06 e 3,9 milioni di ECU all'anno (tra 0,13 e 7,7 milioni di DEM) per il periodo 1990-1999.

VALUTAZIONE

A quanto sembra, sarebbero stati accordati aiuti, da un lato, ai partner che partecipano ai progetti del gruppo SICAN e al gruppo SICAN stesso dall'altro.

A. AIUTI ACCORDATI TRAMITE IL GRUPPO SICAN

- a) Per quanto riguarda il finanziamento diretto accordato ai partner di SICAN, le stesse autorità tedesche comunicano che sono stati concessi aiuti ai partner di SIBET. Questo tipo di aiuto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto favorisce direttamente le imprese interessate. L'aiuto in questione può avere conseguenze sugli scambi commerciali tra gli Stati membri.

⁽³⁾ Informazione riservata.

⁽⁴⁾ Informazione riservata, leggasi: "quello citato nella comunicazione".

Rimane da chiarire quanti partner abbiano beneficiato degli aiuti e quale fosse l'importo degli stessi. Nel corso della riunione del 4 dicembre 1997 è stato chiesto alle autorità austriache di fornire un elenco dei progetti ammessi all'aiuto.

- b) La Commissione non esclude la possibilità che, oltre all'aiuto diretto, siano stati redistribuiti sia da SIBET che da SICAN vantaggi indiretti ai partner che partecipano ai progetti, che potrebbero anche essere considerati come aiuti di Stato. Benché le autorità tedesche abbiano dichiarato che le due imprese hanno fatturato i loro servizi ai committenti a costo intero, non hanno dimostrato, come richiesto dalla Commissione nella riunione del 4 dicembre 1997, che SIBET e SICAN possiedono sistemi di contabilità analitica che permettono di determinare i costi di ogni singolo progetto. Inoltre, le autorità tedesche non hanno dimostrato che i vantaggi indiretti che SIBET e SICAN hanno ricevuto tramite SIAG, oltre al finanziamento diretto che è stato accordato loro, sono stati contabilizzati nei prezzi fatturati ai loro clienti.

B. AIUTI ACCORDATI AL GRUPPO SICAN

Per quanto riguarda il finanziamento del gruppo SICAN, una parte almeno di questo finanziamento dovrà probabilmente essere definita aiuto di Stato. Quanto all'importo esatto di suddetto aiuto, esso deve ancora essere precisato.

- a) In base alle informazioni attualmente a sua disposizione, la commissione ritiene che il finanziamento diretto accordato a SICAN, una società di proprietà privata che opera sul mercato, debba essere definito aiuto di Stato.
- b) Lo stesso dicasi per il finanziamento diretto accordato a SIBET. Nonostante le dichiarazioni delle autorità tedesche, la Commissione dubita che SIBET sia un istituto di ricerca pubblico senza scopo di lucro ai sensi del punto 2.4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
- c) È anche molto probabile che i vantaggi indiretti che SIBET e SICAN hanno realizzato tramite SIAG siano considerati come un aiuto di Stato, benché non sia possibile, per il momento, quantificarli. A tale proposito, le autorità tedesche stesse considerano che SIBET abbia beneficiato di un aiuto di Stato per il tramite di SIAG. È stato chiesto alle autorità tedesche di fornire precisazioni supplementari relative al tipo di servizi forniti da SIAG a SICAN e a SIBET, e precisare quali servizi sono stati fatturati a costo intero e quali servizi sono stati forniti gratuitamente.
- d) Per essere in grado di valutare il caso, la Commissione aveva anche chiesto al governo tedesco di fornire informazioni riguardanti i considerevoli profitti

realizzati da SICAN nonché qualsiasi profitto realizzato da SIBET. Infatti, se SICAN e SIBET hanno fornito i loro servizi a costo intero e hanno beneficiato di vantaggi indiretti tramite SIAG, hanno dovuto realizzare vantaggi considerevoli. Inoltre, le autorità tedesche devono confermare che nessun finanziamento pubblico diretto supplementare è stato accordato a SICAN in aggiunta ai citati 13,64 milioni di ECU. D'altra parte, la Commissione dubita che il finanziamento diretto accordato a SIBET sia stato limitato ai citati 31,76 milioni di ECU.

C. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE

La compatibilità dell'insieme degli aiuti in questione — vale a dire sia gli aiuti accordati ai partner che partecipano ai progetti, sia gli aiuti accordati al gruppo stesso — con il mercato comune è discutibile. Gli aiuti destinati a sostenere progetti di ricerca e di sviluppo godono normalmente di un'esenzione in forza dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, e dunque possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune, qualora siano soddisfatte le condizioni enunciate nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

In base alle informazioni attualmente a sua disposizione, la Commissione dubita che le suddette condizioni siano soddisfatte. Perché si possa valutare in tal senso sarebbe, tra l'altro, necessario attribuire l'aiuto in questione a determinati progetti di ricerca, stabilire la fase di ricerca degli stessi e, infine, quantificare la somma totale dell'aiuto accordato, al fine di calcolare e valutare l'intensità di tale aiuto e dimostrarne la necessità e l'effetto di incentivazione. Le autorità tedesche non hanno fornito le informazioni necessarie a questo proposito.

Nel corso della riunione del 4 dicembre 1997, i rappresentanti tedeschi hanno sostenuto che l'aiuto accordato ai partner del gruppo SICAN poteva rientrare in un programma di ricerca e di sviluppo approvato dalla Commissione. Tuttavia, le autorità tedesche non hanno fornito particolari relativi al suddetto programma e alla suddetta approvazione che avvalorino tale dichiarazione. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di verificare la veridicità.

CONCLUSIONI

Sulla base della valutazione sopra illustrata, la Commissione considera in questa fase che le misure in oggetto rappresentino aiuti di Stato, e nutre seri dubbi che tali aiuti di Stato siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2. La Commissione invita pertanto il governo federale a presentare le proprie osservazioni nonché qualsiasi informazione relativa all'aiuto in questione nel termine di un mese dalla notifica della presente.

La Commissione ricorda alle autorità tedesche che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, qualsiasi aiuto di Stato accordato senza preventiva notifica o prima che la Commissione abbia emesso una decisione definitiva, è illegale e deve essere generalmente rimborsato dall'impresa beneficiaria. Il rimborso deve essere effettuato secondo la procedura e la disposizioni del diritto tedesco e deve comprendere gli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse di riferimento in vigore per gli aiuti regionali alla data della concessione dell'aiuto.

La Commissione invita il governo tedesco a informare l'impresa beneficiaria, nonché il Land Bassa Sassonia, dell'avvio della procedura e dell'eventuale obbligo di rimborso delle somme concesse all'impresa.

Se il governo tedesco ritiene che la presente lettera contenga informazioni confidenziali che non devono essere pubblicate, ne deve informare la Commissione entro 15 giorni lavorativi.

La Commissione informa il governo tedesco che pubblicherà la presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nel Supplemento EFTA alla Gazzetta stessa, al fine di informare gli altri Stati membri, gli Stati dell'EFTA e i terzi interessati e dare loro l'occasione di formulare le proprie osservazioni. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA sarà informata conformemente al protocollo 27 dell'Accordo SEE.»

Con la presente la Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure in questione entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, facendole pervenire al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.
